



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "Valerio Flacco"
Codice Fiscale: n. 80015350590 Tel. 0773/877355 Tel.Fax.0773/876131
Via Bari snc 04010 SEZZE SCALO
ltic80200c@istruzione.it - ltic80200c@pec.istruzione.it – www.icvalerioflacco.edu.it

Comunicazione n.5 dell'8 settembre 2022

Al personale scolastico dell'IC "Valerio Flacco"

Alle famiglie degli alunni

Alla DSGA

Al sito web

Oggetto: Nuove norme per il rientro a scuola per il contrasto alla diffusione del Covid-19

Cari genitori e personale scolastico,

nell'augurarvi un sereno e proficuo anno scolastico 2022/2023, vi informo circa le nuove indicazioni provenienti dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Istruzione relativamente al contrasto alla diffusione del Covid e alla ripresa ordinata del nuovo anno scolastico.

Sul sito del nostro Istituto troverete il Vademecum del Ministero dell'Istruzione del 28/08/2022 che illustra le norme in oggetto.

L'anno scolastico 2022-2023 riparte **senza obbligo di mascherine**. I docenti, gli studenti e il personale scolastico considerati fragili, cioè a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19, utilizzeranno le mascherine Ffp2 e i dispositivi di protezione degli occhi. Il personale scolastico e gli studenti potranno invece scegliere liberamente di indossare una mascherina. Per gli alunni sotto i 6 anni, che frequentano la scuola dell'infanzia, l'uso della mascherina resta sconsigliato. Anche per i visitatori esterni alla scuola e i genitori non c'è più obbligo di mascherina.

Gli alunni con più di 6 anni che presentano sintomi respiratori di lieve entità (come il raffreddore) senza febbre e in buone condizioni generali potranno frequentare le lezioni, indossando però mascherine chirurgiche o Ffp2 fino alla risoluzione dei sintomi e avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria, un termine tecnico che in sostanza riassume tutti quei comportamenti corretti e di buon senso da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona come, ad esempio, proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre

Le protezioni per gli alunni fragili

I genitori degli alunni fragili devono comunicare alla scuola tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l'Istituzione scolastica dovrà valutare la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell'alunno in presenza e in condizioni di sicurezza.

La temperatura

La permanenza a scuola degli alunni e del personale scolastico non è consentita nei casi di sintomatologia compatibile con il Covid, temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, test per il Covid positivo. All'ingresso delle scuole non è più prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche sullo stato di salute. Dunque il personale scolastico non misurerà più la temperatura agli studenti né ai docenti. Se però durante la permanenza a scuola il personale scolastico o un alunno presentano sintomi compatibili con una infezione da Sars-Cov-2, verranno ospitati in una stanza dedicata al loro isolamento e saranno poi rimandati a casa. Nel caso degli alunni minorenni saranno avvisati i genitori che dovranno raggiungere la scuola per far uscire i propri figli. I **sintomi** che rientrano tra quelli compatibili con Covid-19 rientrano: tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa. In caso di raffreddore lieve invece si potrà restare a scuola ma indossando una mascherina chirurgica o Ffp2.

Il distanziamento

Il distanziamento di un metro tra bocca e bocca dei docenti e degli alunni non è più prevista in maniera stringente da un anno.

Gli ingressi e le uscite

Gli ingressi e le uscite non saranno più scaglionati e si tornerà all'entrata unica.

La didattica a distanza

Non sono più previste la DAD e la DDI per gli alunni che contraggono il Covid. Saranno insomma semplicemente assenti fino a guarigione come gli alunni che in passato contraevano altre malattie. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus Sars-Cov-2, che consentiva tale modalità - ha spiegato infatti il ministero dell'Istruzione - ha cessato i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022.

L'isolamento dei positivi e la gestione dei contatti

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. I presunti positivi dovranno quindi lasciare la scuola. Chi dovesse risultare positivo al test diagnostico per il coronavirus sarà sottoposto alla misura dell'isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell'isolamento, ma non il certificato medico. Per quanto riguarda la gestione dei contatti con casi positivi non sono previste misure speciali per il contesto scolastico per cui si applicano le regole generali dettate dalla circolare del ministero della Salute del 30 marzo 2022.

“Contatti stretti: A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.”

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Carolina Gargiulo